

**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 luglio 2025 nel procedimento iscritto al n. 8632/2025 V.G. e all'esito dell'esame degli atti, osserva:

1.

Con ricorso depositato l'8.07.2025, ' ' con sede legale in Roma, in via , premesso: di esercitare la propria attività nel campo dell'edilizia e di aver negativamente risentito degli effetti dei provvedimenti legislativi intervenuti nella materia del c.d. *'superbonus 110%'*; di essere titolare di relativi *'crediti fiscali'* di *'due tipologie'*: l'una assommante a circa euro 1.000.0000,00 che sarebbero stati impiegati per *'transazione di alcune posizioni debitorie ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1197 e 1965 c.c.'* e ulteriore per circa euro 3.000,000,00 *'cedibili soltanto a soggetto qualificati per averli ricevuti in pagamento, ai sensi dell'art. 1197 c.c. da parte di terzi'*, che avrebbero potuto trovare utilizzo per la composizione del proprio debito in ragione anche della disponibilità in tal senso appalesata di creditori che avevano dato avvio, nei propri confronti, a procedure per l'apertura di liquidazione giudiziale iscritta presso questo tribunale al n. 1428-1/2024 RG; che aveva dato avvio a procedura di composizione negoziata, e ciò anche al fine di superare le diffidenze opposte da alcuni creditori quanto alla pendenza della procedura concorsuale per il perfezionamento delle cessioni dei crediti e per poter, inoltre, procedere alla monetizzazione dei crediti fiscali per l'anno 2025 che sarebbe stata preclusa nel caso di apertura di liquidazione giudiziale; che il superamento della propria condizione di precarietà era fondato, oltre che sull'acquisizione della liquidità conseguente alla monetizzazione dei crediti fiscali e all'impiego dei relativi proventi per la definizione in via transattiva dei debiti –di natura prettamente chirografaria poiché non vi erano pendenze con dipendenti e istituti bancari e quella erariale non era *'significativa'*- anche sulla ristrutturazione del compendio aziendale con riduzione dei costi, chiusura delle *'attività non redditizie'*, *'riorganizzazione del personale'* e rivisitazione delle forme di gestione e di controllo interno e ciò in vista della successiva realizzazione di un programma operativo di durata quinquennale tendente al rilancio produttivo riattivando commesse *'sospese'* ovvero acquisendone di ulteriori in fase di negoziazione sulla base di relativo *'business plan'* da approntare; che la conferma delle misure protettive si rivelava necessaria per il perseguimento di tali obiettivi; ha quindi chiesto di *'confermare le misure protettive'*.

2.

Con decreto del 10.07.2025 è stata fissata al 30.07.2025 l'udienza per la comparizione delle parti, indicando quale contraddittori necessari, destinatari della notifica dei relativi atti di *vocatio in iudicium*, i creditori che avevano già dato avvio ad azioni esecutive e/o cautelari.

3.

Si sono costituiti in giudizio:

-il condominio ' ' di ' ' in ' ' che si è rimesso alla decisione del tribunale;



-la curatela della liquidazione giudiziale di ' che non si è opposta all'avversa richiesta;

-' che si è rimessa alla decisione del tribunale;

-' che si è rimesso alla decisione del tribunale;

-' che non si è opposta all'avversa richiesta;

-' che non si è opposta all'avversa richiesta;

-' che si è rimessa alla decisione del tribunale;

-' che non si è opposta all'avversa richiesta;

-il ' in che si è rimesso alla decisione del tribunale;

-' che si è rimessa alla decisione del tribunale;

-' che si è rimessa alla decisione del tribunale;

-' che ha chiesto la *'esclusione di ogni misura che possa arrecare pregiudizio'* ad essa deducente e di contenerne eventuale durata nella *'misura minima'*;

- e che non si sono opposti all'avversa richiesta instando per una durata minima delle misure protettive.

4.

L'esperto, dott. Andrea Bonelli, ha depositato il 21.07.2025 il proprio parere nel quale si è conclusivamente espresso in senso negativo quanto alla richiesta di conferma delle misure protettive, sostenendo che a causa della mancanza di *'un Piano adeguatamente formalizzato e aggiornato'*, della carenza di *'evidenze minime per valutarne la fattibilità'* e dell'assenza di *'documentazione utile'* sebbene richiesta, allo stato non era prognosticabile un risanamento *'ragionevolmente perseguibile'* *'nel rispetto degli assunti e delle tempistiche del piano'*.

5.

In data 29.07.2025 la società ricorrente ha depositato memoria con relativi allegati nella quale ha esposto che: sebbene avesse adempiuto alle sue richieste di integrazione della documentazione richiesta, l'esperto -con il quale le relative interlocuzioni erano consistite in sole tre missive pec- aveva redatto la relazione finale nella quale aveva affermato l'assenza di *'concrete prospettive di risanamento'* e in data 26.07.2025 l'ufficio camerale aveva archiviato la procedura; *'a ridosso e successivamente dalla relazione negativa'* erano emersi *'sviluppi significativi'* espressivi della effettiva possibilità di superamento della propria condizione di precarietà, nella specie la formalizzazione, da parte di terzo soggetto, all'acquisizione delle proprie quote, la redazione di *'piano operativo di monetizzazione'* dei propri crediti fiscali, la sottoscrizione, con tale terzo soggetto, di contratti a ciò diretti; che il 28.07.2025 aveva presentato *'istanza incidentale presso la Sezione Fallimentare'* *'ex artt. 17, 19 e 13 CCII'* per *'contestare e invalidare/sospendere gli effetti della relazione negativa'* redatta dall'esperto; che l'archiviazione della procedura di composizione negoziata era intervenuta tre giorni prima dell'udienza fissata per la conferma delle misure protettive e avrebbe dovuto ritenersi *'prematura e illegittima'* oltre che inidonea a determinare la *'revoca automatica delle misure protettive'* che sarebbe potuta conseguire ai sensi dell'art. 19 CCII solamente ad un *'decreto motivato del Giudice'*; che l'esperto doveva ritenersi carente di *'neutralità e proattività'* poiché, in violazione dell'art. 17 comma 8 CCII, si era determinato alla redazione della relazione finale negativa unilateralmente e senza preventivo interpello della parte interessata; che nella relazione finale l'esperto si era



data 21.07.2025 ha proceduto all'archiviazione della procedura di composizione negoziata dalla medesima compulsata .

Ciò, deve ritenersi, impone decisione di non luogo a provvedere sulla richiesta di conferma delle misure protettive di cui la ricorrente ha chiesto l'applicazione con istanza pubblicata nel registro delle imprese il 7.07.2025.

Tanto deve affermarsi in ragione della evidente funzione servente -e, quindi cautelare- che dette misure istituzionalmente assolvono affinché le trattive in cui si sostanzia il c.d. percorso legale della composizione negoziata ex artt. 12 e ss. CCII possano utilmente svolgersi e condurre al superamento della condizione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario o di crisi o, ancora, di insolvenza che non appalesi irreversibilità che ne ha determinato l'abbrivio e che costituisce il fisiologico epilogo della medesima negoziazione.

Laddove tale obiettivo non sia perseguibile perché l'*iter* procedimentale che avrebbe dovuto pervenire al suo conseguimento ha trovato anticipata definizione, deve escludersi che le conseguenti limitazioni che le misure protettive determinano per i creditori quanto all'ordinario esercizio di facoltà direttamente connesse e costituenti estrinsecazione delle pertinenti pretese possano essere legittimamente imposte.

E, nel caso di specie, il designato esperto ha proceduto alla stesura della relazione ultima ex art. 17 comma 8 CCII -allegata alla nota depositata dalla società ricorrente il 29.07.2025- nella quale ha ritenuto che le finalità delineate nel proposto piano di risanamento non potevano ritenersi concretamente perseguibili e che le prospettazioni ivi compendiate erano analogamente carenti di concreta ed oggettiva verificabilità, sì da determinarlo alla presentazione della richiesta di archiviazione della procedura, successivamente fatta propria dell'ente camerale.

Va, peraltro, osservato che le argomentazioni proposte dall'esperto a sostegno motivo della propria istanza finale ricalcano, quanto a contenuto, quelle rassegnate nel parere presentato nel presente procedimento e l'attendibilità dei proposti argomenti -incentrati, in sintesi, sulla inidoneità del percorso prefigurato nel progetto di piano di risanamento a concretamente consentire il superamento della condizione di precarietà- trovano ragione di corroborare nell'aver, la debitrice, prospettato un alternativo possibile *iter* risanatore solamente nel corso del presente procedimento giurisdizionale, sulla scorta, pertanto di situazioni che, per suo espresso asserto, sarebbero sopravvenute alla redazione della relazione finale.

Parte ricorrente ha esposto doglianze quanto all'operato dell'esperto, sostenendo di aver depositato nel procedimento unitario pendente nei propri confronti presso questo tribunale e iscritto al n. 1428-1/2024 -nel quale più creditori hanno postulato, in suo danno, l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale - *'istanza incidentale ex artt. 17, 19 e 13 CCII per contestazione e invalidazione della relazione finale negativa dell'esperto, conferma misure protettive e integrazione del piano di risanamento'* i cui relativi argomenti motivi ha, inoltre, trasposto nella memoria depositata il 29.07.2025 per supportare le conclusioni finali nella stessa rassegnate.

Con il richiamo a tale atto la società ricorrente ha, in sostanza, sollecitato la verifica, da parte del tribunale, in questo contesto procedimentale, della legalità e correttezza dell'attività posta in essere dall'esperto la cui accertata insussistenza dovrebbe condurre: alla conferma delle misure protettive, alla eventuale designazione giudiziale di altro esperto in sua



sostituzione, ad autorizzare l'integrazione del piano di risanamento con conseguente differimento della presente procedura.

Quanto rappresentato da parte ricorrente attiene ad una problematica di più ampio respiro relativa alla sindacabilità degli atti posti in essere dall'esperto designato in seno a procedura di composizione negoziata e che nel tessuto normativo del vigente codice della crisi e dell'insolvenza non si rinviene.

Al riguardo, nella relazione governativa di accompagnamento al d.l. 24 agosto 2018 n. 118 convertito in legge 21 ottobre 2021 n. 147 -che ha introdotto l'istituto *de quo* che successivamente è stato quasi integralmente trasfuso nel d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14- veniva fatto riferimento solamente a eventuale responsabilità risarcitoria dell'esperto per i danni derivati a terzi e causalmente consequenziali alla violazione dei propri doveri deontologici e di perizia.

Ciò che, tuttavia, deve escludersi, in difetto di norma espressa che ciò autorizzi, è che il giudice ordinario, nel presente contesto procedimentale, possa procedere allo scrutinio decisionale e valutativo del provvedimento finale –oltre che dei precedenti atti della relativa serie procedimentale ad esso presupposti- con cui il segretario generale della camera di commercio, secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 CCII, ha disposto l'archiviazione della procedura di composizione negoziata sulla scorta della relazione finale nella quale l'esperto, ritenute non riscontrabili concrete prospettive di risanamento, ha presentato correlativa richiesta, sì da sostituire a quanto ivi espresso le proprie determinazioni e sottese valutazioni.

Ciò, infatti, comporterebbe che il decidente dovrebbe verificare in via immediata e diretta le modalità di espletamento di una attività che, riguardata sotto i profili sia soggettivo che oggettivo, è espressione di una funzione amministrativa, demandata e gestita dalla camera di commercio e ciò sia quanto alle forme e alla conduzione della negoziazione, sia alla legittimità del provvedimento intervenuto a conclusione della stessa e che nell'attuale sistema di disciplina non è consentito.

Non a caso, uno degli attributi con cui, sin dall'immediato, è stata plasticamente descritta la c.d. '*composizione negoziata*', oltre la '*volontarietà*' e la '*riservatezza*' è stata la '*stragiudizialità*', per così dare evidenza alla posizione secondaria e defilata, limitata alla tassativa ricorrenza dei pertinenti presupposti legittimanti, delle possibilità di intervento al suo interno da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria –come nel caso della conferma delle misure protettive *ex art. 19 CCII* ovvero delle autorizzazioni *ex art. 22 CCII*- che si inseriscono in un percorso procedimentale che, per volontà del legislatore, è stato assegnato all'autorità amministrativa della competente camera di commercio.

Tale ordine di argomenti motivi, ostativi e preclusivi all'accoglimento delle trascritte istanze articolate nella detta memoria depositata il 29.07.2025, devono intervenire sia per quelle con cui è stata chiesta la '*invalidazione o sospensione degli effetti della relazione negativa dell'esperto*', sia quanto all'ulteriore di '*autorizzazione alla integrazione del piano di risanamento*' che comporterebbe, come detto, una indebita ingerenza nel contesto di un procedimento soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, peraltro già definito.

Deve, peraltro osservarsi che l'intero sistema normativo di disciplina è comunque coerente nel senso che eventuali situazioni sopravvenute, laddove effettivamente utili a condurre ad una ristrutturazione del debito, potrebbero essere valorizzate nel contesto di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza per la cui proposizione, secondo quanto previsto



dall'art. 40, comma 10 ultima parte CCII, purchè nel rispetto della barriera temporale stabilita (sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8 CCII) non è di impedimento la pendenza di eventuale procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice ancora non concluso.

Preso, pertanto, atto che la procedura di composizione negoziata al cui interno le misure protettive di cui è stata chiesta conferma dovrebbero intervenire risulta terminata con l'adozione, in data 21.07.2025, del relativo provvedimento di archiviazione, il ricorso non può trovare accoglimento, attesa l'evidente carenza del carattere della loro necessaria funzionalità al '*buon esito delle trattative*' postulata dall'art. 18 comma 4 CCII.

In ragione dell'intervenuta archiviazione deve, infine, disporsi la cessazione degli effetti delle dette misure ai sensi dell'art. 17 comma 8 CCII.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza proposta con ricorso depositato l'8.07.2025, ' ' con sede legale in Roma, in via

e volta alla conferma delle misure protettive richieste con istanza pubblicata nel registro delle imprese il 7.07.025 di cui ne dichiara la cessazione dei relativi effetti; -manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Roma 7 agosto 2025

Il giudice
dott. Claudio Tedeschi

